

COMUNE DI BASCIANO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2022	V	02	
Prot.n.	2444	Del	13/04/2022



CORTE DEI CONTI

**PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER L'ABRUZZO**

Indicazioni in ordine all'osservanza delle disposizioni poste a tutela del credito erariale in occasione di pagamenti eccedenti i 5000 euro.

A seguito del verificarsi di casi di mancata osservanza di alcune disposizioni volte alla conservazione del credito derivante da condanne esecutive da parte della Corte dei conti in sede giurisdizionale, si ritiene opportuno richiamare, a beneficio degli Enti in indirizzo, le disposizioni in questione e la necessità della loro stretta applicazione.

In particolare, si ricorda il dettato normativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, ed in particolare l'art. 48-bis (introdotto dall'art. 2 comma 9 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 conv. in L. 24 novembre 2006 n. 286) in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Ivi si dispone che i soggetti pubblici, quali gli Enti in indirizzo, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ai cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente ad obblighi di versamento in favore dell'erario; in caso affermativo, non dovrà procedersi al pagamento e dovrà invece effettuarsi segnalazione di tale circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.



CORTE DEI CONTI

Si precisa che anche i crediti erariali conseguenti a condanne inflitte dalla Corte dei conti rientrano fra gli obblighi di versamento la cui sussistenza va verificata prima che il soggetto pubblico effettui il pagamento.

Per i crediti erariali in parola, opera infatti la disposizione di cui all'art. 72-bis del medesimo DPR 29 settembre 1973 n. 602, che consente il pignoramento dei crediti verso terzi.

Con D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha normato in ordine alle modalità di attuazione del richiamato articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602. L'art. 2 del Decreto Ministeriale suddetto in particolare richiede che i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di importi superiori a cinquemila euro, procedano alla verifica in parola inoltrando apposita richiesta, originariamente ad Equitalia Servizi SpA ed ora, a seguito del D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016, alla Agenzia delle Entrate - Riscossione; quest'ultima risponderà entro 5 giorni feriali in ordine alla eventuale sussistenza di inadempimenti da parte del soggetto beneficiario del pagamento.

Ne consegue che, a norma del successivo art. 3 del DM, comma 4, il soggetto pubblico non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito connesso alle inadempienze. Il termine di sessanta giorni successivi a quello della comunicazione, posto originariamente per la risposta da parte di Equitalia, è ora riferito all'AdER e quantificato in 30 giorni (v. Circ. 21 marzo 2018 n. 13/RGS del MEF, par. 10). Ciò comunque nelle more della implementazione di un sistema telematico che renda possibile al soggetto pubblico pagatore di effettuare on-line l'accertamento necessario.

Riguardo alla soglia dei cinquemila euro, occorre segnalare che, in presenza del regime di *split-payment*, di cui all'art. 17-ter del medesimo DPR 633/1972, l'importo da considerare ai fini dell'individuazione della soglia è quello al netto dell'IVA (in questo senso, si veda la Circ. 21 marzo 2018 n. 13/RGS del MEF). Altrettanto degno di segnalazione in proposito è il corrispondente divieto di



CORTE DEI CONTI

frazionamento abusivo dei pagamenti, effettuato al fine di eludere l'obbligo di verifica preventiva e le conseguenze di questa.

E' appena il caso di annotare che nella circostanza di mancato rispetto di tali disposizioni, con pagamento a beneficiario debitore a titolo di condanna del giudice contabile, la conseguente perdita delle risorse finanziarie assoggettabili ad esecuzione, la condotta del soggetto pagatore potrà essere valutata sotto il profilo della responsabilità del danno erariale. Ciò è peraltro direttamente implicato dalla Circolare 21 marzo 2018 n. 13/RGS, laddove è richiesto agli organi di controllo in primo luogo e in ogni caso a chi di dovere, qualora l'Amministrazione non provveda ad effettuare il dovuto accertamento presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'inoltro alla Magistratura contabile della segnalazione di tale "palese contegno omissivo".

Il Procuratore regionale
Pres. Giacinto Dammicco

GIACINTO
DAMMICCO
CORTE DEI
CONTI/80218670588
12.04.2022 08:19:02
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI